

***Allegato al decreto n. 29717 del 12/04/2016***

**Cessione, affitto e locazione finanziaria**

*(Sostituisce gli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano, gli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), gli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto)*

Ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito di un cavallo deve essere comunicata all'Amministrazione entro 7 giorni dall'evento.

Ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive è consentito affittare o stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).

La cessione non avvenuta in occasione di una corsa a reclamare o a vendere, l'affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la compilazione dell'apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive o prima che il cavallo effettui la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario, dell'affittuario o del locatario.

La cessione, l'affitto e la locazione finanziaria (leasing) possono essere comunicati alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara o la prova di qualifica con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di detti eventi, è tenuta a trasmettere entro 48 ore all'Amministrazione tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti.

Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall'iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna al Mipaaf della relativa documentazione completa di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa, né possono essere stipulati contratti di affitto o di locazione finanziaria (leasing), a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tali eventi non vengano comunicati alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto, affittato o concesso in locazione finanziaria (leasing), ad altro proprietario, a meno che tali eventi non vengano comunicati entro il termine di cui sopra.

Nei casi di cui ai commi 6 e 7, le eventuali variazioni al programma ufficiale delle corse rese pubbliche prima dell'effettuazione della corsa e i relativi passaggi di proprietà, affitti e locazioni finanziarie (leasing) devono essere, altresì, registrati nel sistema informativo, affinché i cavalli non partecipino a competizioni sportive per un soggetto che non corrisponda al proprietario ufficiale, all'affittuario o al conduttore del leasing risultante in banca dati al momento della corsa.

La presenza nel sistema informativo dell'Amministrazione di un passaggio di proprietà, di un affitto o di una locazione finanziaria (leasing) sospesi a causa di un'irregolarità, riscontrata dai competenti Uffici del Mipaaf, comporta il mancato perfezionamento di detti contratti; il cavallo parteciperà a competizioni sportive per il proprietario risultante nel sistema informativo alla data della corsa con successiva erogazione a quest'ultimo del premio eventualmente vinto.

La validità del passaggio di proprietà, dell'affitto e della locazione finanziaria (leasing) non potrà, infatti, che decorrere dalla data della regolarizzazione degli elementi mancanti.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.

Il modello predisposto dall'Amministrazione per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.

Ogni modello di comunicazione di cessione, di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall'originale dell'attestazione del versamento di un diritto di segreteria con specifica della causale contenente il nome del cavallo. Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti i puledri di un anno, le fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto ai rispettivi Libri genealogici, gli stalloni iscritti ai relativi Repertori del cavallo trottatore e p.s.i., nonché gli stalloni iscritti ai Libri genealogici delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano che abbiano almeno un puledro già registrato al rispettivo Libro genealogico.

In caso di comproprietà deve essere indicato il comproprietario delegato a rappresentare tutti ad ogni effetto e sotto il cui nome e con i cui colori il cavallo parteciperà a competizioni sportive. Detto comproprietario delegato deve coincidere con il proprietario responsabile ai fini della BDE. Nel caso in cui i comproprietari del cavallo non siano titolari di colori dovrà, comunque, essere indicato il proprietario responsabile ai soli fini della BDE.

Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all'Amministrazione affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.

L'acquirente, ricevuta l'attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati del Mipaaf, è tenuto, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi, ad aggiornare il passaporto applicando l'etichetta adesiva nello spazio previsto sul passaporto medesimo o, nel caso di passaporti, di cavalli anziani, sprovvisi delle apposite pagine rendendo solidale al passaporto l'attestazione di avvenuta registrazione in banca dati dell'evento.

*F.to* IL DIRETTORE GENERALE  
Emilio Gatto